

## **CONTRATTO QUADRO**

Ai sensi del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 e s.m.i.

TRA

### **Enel Produzione Spa**

con sede in viale Regina Margherita, 125, 00198 Roma

P.IVA 05617841001

Iscritta al registro delle imprese di Roma REA- RM-904803

in qualità di operatore elettrico

firmatario Giuseppe Deodati in qualità di responsabile dell'unità Fuels Italy

**E**

### **Trasporti Zuddas Srls**

con sede legale in via San Benedetto 1, 09128 Cagliari (CA)

P. IVA 03515470924

iscritta al Registro delle Imprese di Cagliari REA-CA-277569

sede operativa presso cantieri produttivi in Sardegna

in qualità di produttore e/o collettore

firmatario Tiziana Sanna in qualità di rappresentante legale

con una capacità di produzione e/o commercializzazione di biomassa pari a circa 10.000 t/anno (come stima rispetto ai lotti boschivi acquisiti ed in corso di acquisizione)

### **Duferco Biomasse Srl**

con sede legale in via Roma 99, 12030 Cavallermaggiore (CN)

P. IVA 08290820961

iscritta al Registro delle Imprese di Cuneo REA-CN-304787

sede operativa principale presso cantieri produttivi nel Lazio, e sedi operative ulteriori presso i cantieri produttivi in Toscana, Umbria e Sardegna.

in qualità di produttore e/o collettore

firmatario Alberto Allasia in qualità di rappresentante legale

con una capacità di produzione e/o commercializzazione di biomassa pari a circa 30.000 t/anno (come stima rispetto ai lotti boschivi acquisiti ed in corso di acquisizione)

## **MASSONI P&M Srl**

con sede legale in via Sottomonte 160, 55060 Capannori (LU) – frazione Guamo  
P. IVA 0410040463

iscritta al Registro delle Imprese di Lucca REA LU 92321

sede operativa principale presso cantieri produttivi in Toscana e ulteriori sedi operative presso i cantieri in Emilia Romagna e Lombardia.

in qualità di produttore e/o collettore

firmatario Paolo Pompeo Massoni in qualità di rappresentante legale

con una capacità di produzione e/o commercializzazione di biomassa pari a circa 20.000 t/anno (come stima rispetto ai lotti boschivi acquisiti ed in corso di acquisizione)

### *VISTO*

- ◆ il Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- ◆ il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 24 ottobre 2005 che prevede l'Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- ◆ il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 “Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della Legge 7 marzo 2003, n. 38 che definisce, tra le altre cose, le intese di filiera, i contratti quadro e gli altri accordi del sistema agro alimentare;
- ◆ la Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); la legge 29 novembre 2007, n.222 di conversione del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159; la legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008) ed i successivi Decreti Attuativi che stabiliscono i meccanismi con cui è incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;
- ◆ il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 18-12-2008 “Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 gennaio 2009, n. 1.”
- ◆ il D.LGS. 3 marzo 2011, n.28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” in attuazione del Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili (PAN) ed i successivi Decreti Attuativi;

## *PREMESSO*

1. che gli articoli 10 e 11 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 prevedono che i soggetti economici costituiti da Organizzazioni di Produttori e Organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione possano sottoscrivere contratti quadro relativi ad uno o più prodotti agricoli aventi per oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti stessi, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;
2. che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 674/TRA V del 30/11/06, in attuazione dell'articolo 10, comma 2 del Decreto legislativo 102/05, definisce, con riferimento alla filiera agroenergetica, le modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera;
3. che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (di seguito legge finanziaria 2007), come modificata dalla legge 29 novembre 2007, n.222, di conversione del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, all'articolo 1, comma 382-septies, prevede che con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui al medesimo articolo 1, commi da 382 a 382-quinquies, come modificato dalla legge 23 luglio 2009, n.99;
4. che la legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008), ed in particolare l'articolo 2, commi da 143 a 154, stabiliscono i meccanismi con cui è incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;
5. che il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 dicembre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2009, n.1, reca modalità per l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili tramite il meccanismo dei certificati verdi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e al decreto legislativo n. 387 del 2003, redatto in attuazione dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e successive modificazioni;
6. che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 02/03/2010, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2010, n. 103, reca le modalità per la tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica per il riconoscimento, tra l'altro, del coefficiente moltiplicativo 1,8 sui certificati verdi.

7. che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7493 del 12/05/2010, definisce per la filiera agro-energetica ulteriori modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera al fine di agevolare l'affermazione e la crescita delle filiere stesse. Tale decreto prevede che possono stipulare i contratti quadro le imprese singole o associate della filiera della trasformazione agro-energetica, purché garantiscano la tracciabilità della materia prima utilizzata, e rispettino almeno la condizione che l'approvvigionamento delle biomasse agricole ed agroforestali provenga da almeno tre Regioni;
8. che il D.LGS. 3 marzo 2011, n.28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" in attuazione del Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili (PAN) del Giugno 2010 prevede, all'Art. 24 "Meccanismi di incentivazione" – Comma 2 Punto g) che "per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l'incentivo tiene conto della tracciabilità e della provenienza della materia prima" ed al Punto h) che " ... in aggiunta ai criteri di cui alla lettera g), l'incentivo è finalizzato a promuovere: l'uso efficiente [...] di biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contratti quadro e da intese di filiera".
9. che in virtù del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 maggio 2012, oltre ai soggetti economici di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per la filiera del settore agro-energetico, con particolare riferimento alla produzione di energia elettrica da biomasse e biogas, in mancanza di intese di filiera, possono stipulare i contratti quadro le imprese singole o associate della filiera della trasformazione agroenergetica, garantendo la tracciabilità della materia prima utilizzata, con la condizione vincolante che l'approvvigionamento delle biomasse agricole ed agroforestali provenga da almeno tre regioni oppure il progetto di trasformazione agroenergetica sia stato dichiarato di «interesse nazionale» dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 2, comma 1 della legge n. 81 dell'11 marzo 2006;
10. che con la circolare MIPAAF n. 90604 del 14 dicembre 2017 sono state aggiornate le procedure per le richieste degli incentivi da filiera corta e Contratti Quadro riferite all'annualità 2017;
11. che, per quanto i sistemi di incentivazione della Biomassa facciano riferimento al criterio della filiera corta (70 km) e dei Contratti Quadro, le Parti concordano sulla necessità di rispettare volontariamente anche i criteri di sostenibilità ambientale delle filiere così come definiti dalla COM(2010)11 e così come declinati dalla norma tecnica italiana UNI/TS 11435 "Criteri di sostenibilità delle filiere di produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento da biocombustibili solidi e gassosi da Biomassa";
12. che le imprese boschive, le industrie agroalimentari, le aziende agricole e gli operatori della filiera firmatari del presente Contratto Quadro hanno garantito la fornitura di biomassa nazionale derivante prevalentemente dalle seguenti tipologie: colture dedicate agricole e forestali, gestione del bosco, residui di campo delle aziende agricole e residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali.

13. che le imprese boschive, le industrie agroalimentari, le aziende agricole e gli operatori della filiera firmatari del presente Contratto Quadro operano prevalentemente, ma non esclusivamente, nei territori delle Regioni Sardegna, Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Umbria;
14. che Enel Produzione è la società del Gruppo Enel che ha il compito, tra l'altro, di produrre energia elettrica tramite gli impianti in sua titolarità, anche a fonti rinnovabili, tra cui la Centrale termoelettrica Sulcis "Grazia Deledda", ubicata nell'area industriale di Portovesme, località del comune di Portoscuso (provincia di Carbonia-Iglesias) e complessivamente costituita da due gruppi di produzione termoelettrici indipendenti denominati rispettivamente SU2 (sezione termoelettrica a letto fluido circolante da 350 MW) e SU3 (sezione termoelettrica convenzionale da 240 MW). I Gruppi 2 e 3 della Centrale in parola hanno ottenuto dal GSE la qualifica di impianti alimentati da fonti rinnovabili per produzioni in co-combustione attraverso l'utilizzo di biomassa, rispettivamente con la qualifica IAFR n. 1149 per Sulcis 2 e IARF n. 1227 per Sulcis 3
15. che ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 2 e art. 10, comma 1, lettera b) del DM 18/12/2008 la Centrale di Sulcis ha diritto al riconoscimento dei certificati verdi per un periodo aggiuntivo - rispetto al termine originario del 24 maggio 2018 - di ulteriori quattro anni, in misura corrispondente al 60% dell'energia elettrica incentivata risultante in ciascuno dei predetti quattro anni ascrivibile ad alimentazione da biomasse da filiera (i.e. biomasse derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, di cui all'art. 382 della legge finanziaria 2007)"
16. che Enel Produzione svolge direttamente attività di acquisto dei combustibili, da utilizzare nella produzione di energia elettrica delle proprie centrali;
17. che Trasporti Zuddas Srls esercita l'attività di raccolta, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti e sottoprodotti forestali presso cantieri produttivi in Teulada, Santadi, Nuxis, Perdaxius, Guasila, San Basilio, Ballao, Esterzili, Siurgus Donigala (Sud Sardegna) Ittireddu, Pattada (Sassari) e partecipa in qualità di collettore e/o produttore;
18. che Duferco Biomasse Srl esercita l'attività di produzione di biomasse legnose, vegetali e loro derivati e di prodotti agricoli, nonché di utilizzo di aree forestali e agricole finalizzato alla coltivazione e alla produzione dei suddetti prodotti presso cantieri produttivi nei comuni di Rieti, Vazia (Rieti) Anzio, Grottaferrata, Roma (Roma) Monte Romano, Tarquinia, Viterbo (Viterbo) Asciano, Castellina In Chianti, Castiglione D'Orcia, Gaiole In Chianti, Radda In Chianti, Radicofani, Rapolano Terme, Siena, Sovicille, Trequanda (Siena) Annifo, Assisi, Foligno, Gubbio, Perugia, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica, Valtopina (Perugia) Baschi, Narni (Terni) Quartu Sant'Elena (Cagliari) Dorgali, Elini, Lula, Siniscola (Nuoro) Laconi, Narbolia, San Vero Milis (Oristano) Alghero, Aglientu, Santa Teresa di Gallura, Sorso, Trinità D'Agultu E Vignola (Sassari) Calasetta, Carbonia, Castiadas,

Esterzili, Iglesias, San Vito, Sant'Antioco, Seui, Villamassargia (Provincia Del Sud Sardegna) e partecipa in qualità di collettore e/o produttore;

19. che Massoni P&M Srl esercita l'attività di impresa boschiva, taglialegna, lavorazione legname e lavorazione meccanico-agricola presso cantieri produttivi in Palaia, Capannoli, Vecchiano, Buti (Pisa) Monticiano, Sovicille, Buonconvento (Siena) Barberino di Mugello, Pelago, Borgo San Lorenzo (Firenze) Arcidosso, Paganico, Santa Fiora(Grosseto) Lucca, Capannori, San Romano in Garfagnana (Lucca) e partecipa in qualità di collettore e/o produttore;
20. che il gruppo SU2 della centrale "Grazia Deledda" ha una necessità di approvvigionamento di biomasse di circa 50.000-100.000 t/anno;
21. i soggetti interessati dal presente Contratto Quadro, conformemente a quanto stabilito dal DM 12 maggio 2010, hanno sede operativa in almeno 3 diverse regioni d'Italia;
22. il presente Contratto Quadro, successivamente alla stipula, potrà essere sottoscritto anche da altri soggetti, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente Contratto Quadro e dal Decreto Legislativo 102/05 e successivi provvedimenti di attuazione ed integrazione.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RITENUTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## **Articolo 1**

### **Premesse ed allegati**

Le premesse e tutti gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

## **Articolo 2**

### **Definizioni**

Ai fini del presente Contratto Quadro, quali definizioni di specificazione o aggiuntive rispetto a quelle di cui al capo primo - articolo 1 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 102, si intendono:

- a) "prodotto" o "prodotti": biomassa così come definita dall'art. 2 comma 1 lettera a) del D.M. 2 marzo 2010, in particolare Tipologie I, II, III, IV di cui alla Tabella A;
- b) "Contratto": il presente Contratto Quadro;
- c) le "Parti": gli operatori della filiera della trasformazione agro energetica firmatari del presente Contratto lato domanda (Trasformatori/e) e lato offerta (Produttore/i);
- d) "Campagna": si intende l'anno solare;

e) "Contratto-tipo": modello di contratto di coltivazione e/o fornitura stipulato tra singoli operatori della filiera agro energetica in esecuzione del contratto quadro e nel rispetto dei suoi contenuti.

### **Articolo 3**

#### **Soggetti coinvolti**

Ai fini del presente Contratto le Parti individuano preventivamente i seguenti soggetti, che a vario titolo concorrono alla gestione del materiale:

- **Produttore/i**: azienda di produzione delle biomasse ai sensi del DM 2 marzo 2010. Nel caso del presente Contratto sono rappresentati da: Trasporti Zuddas Srls, Duferco Biomasse Srl, Massoni P&M Srl.
- **Trasformatore**: soggetto cui è demandato il compito di provvedere alla valorizzazione energetica del prodotto secondo le proprie insindacabili necessità nel rispetto delle norme di legge e delle condizioni autorizzative previste. Nella fattispecie è rappresentato da Enel Produzione S.p.A.
- **Collettore**: soggetto della filiera che raccoglie presso uno o più produttori la biomassa e che la conferisce ad un operatore elettrico al fine del suo utilizzo per la produzione di energia elettrica. Nella fattispecie è rappresentato da Trasporti Zuddas Srls, Duferco Biomasse Srl, Massoni P&M Srl.

### **Articolo 4**

#### **Finalità**

Con il presente Contratto tutte le Parti intendono sviluppare sinergie nel processo di approvvigionamento dei prodotti finalizzati alla trasformazione ai fini della trasformazione di questi in energia elettrica attraverso impianti di potenza installata superiore ad 1 (un) MW e riconosciuti ai sensi del DM 2 marzo 2010.

Vengono individuati, pertanto, i seguenti obiettivi primari:

#### **A. Orientamento dell'offerta alla domanda**

Tenuto conto dello sviluppo del mercato nazionale della produzione di energia termica ed elettrica da biomassa e della prevedibile maggior ampiezza della domanda rispetto all'offerta, nonché tenuto conto dell'attuale livello di valorizzazione delle biomasse residuali, di quelle boschive e della potenziale diffusione delle colture ad uso energetico, le Parti ritengono prioritario favorire l'orientamento dell'offerta alla domanda.

Al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato e consentire che la produzione di biomassa corrisponda sul piano quantitativo e qualitativo al fabbisogno, le Parti si impegnano a definire una pianificazione, di Campagna in Campagna, che valorizzi gli investimenti colturali da destinare alla trasformazione, salvaguardi la redditività dei produttori e garantisca il regolare approvvigionamento del prodotto.

## **B. Sicurezza di approvvigionamento**

Al fine di porre in atto tutto quanto possibile per poter raggiungere adeguati livelli di sicurezza nell'approvvigionamento dei quantitativi di prodotto programmati, tenuto conto della fase di avvio del mercato e delle iniziative nel comparto oggetto del presente Contratto, tutte le Parti si impegnano a comunicare preventivamente, nell'ambito della pianificazione di cui alla precedente lettera A, i quantitativi complessivi e le modalità generali di approvvigionamento, sulla base degli obiettivi stabiliti di Campagna in Campagna.

Le Parti si impegnano inoltre a promuovere la stipula di contratti di fornitura compatibili con il Contratto-tipo di cui all'Art.8. Le Parti predispongono il Contratto-tipo prevedendo espressamente, oltre all'assunzione dei rispettivi obblighi previsti dal Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 e dal presente Contratto Quadro, gli standard qualitativi, e le condizioni generali di consegna. La determinazione delle quantità, delle condizioni commerciali e in particolare del prezzo sarà rimessa alla negoziazione individuale, come previsto dal successivo Art.10.

Le modifiche ai predetti Contratti-tipo verranno effettuate dalle Parti aderenti prima di ogni Campagna, con la finalità di adattamento alle norme vigenti o di modifica di altre condizioni contrattuali (i.e. standard qualitativi e condizioni di consegna), sempre nel rispetto delle norme applicabili e del presente Contratto.

## **C. Miglioramento della qualità dei prodotti e definizione di standard qualitativi minimi – tutela dell'ambiente.**

Il prodotto dovrà rispettare le norme mercantili attualmente vigenti per le produzioni di prodotti ad uso energetico nel rispetto dell'ambiente.

Le Parti si impegnano ad attivare (e/o ad adottare se già esistenti) sistemi di tracciabilità nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 102/2005 nonché a trattare i prodotti secondo standard di selezione che valorizzino maggiormente i prodotti stessi a maggior contenuto energetico.

## **D. Adattamento della produzione all'evoluzione del mercato**

Tenuto conto che:

- sul mercato nazionale dei prodotti l'offerta è attualmente deficitaria rispetto alla domanda;
- che il presente Contratto ha la finalità di ridurre il differenziale e avviare un processo di adeguamento progressivo al fabbisogno di biocombustibili favorendo, per i prossimi anni, la disponibilità di prodotto biocombustibile locale;

potranno essere attivati progetti cofinanziati dalle Parti e da Autorità pubbliche orientati a valutare nuove formule di valorizzazione commerciale del prodotto, nonché progetti nel settore della ricerca e della sperimentazione finalizzati a migliorare le produzioni, comprese attività di innovazione tecnologica.

Le Parti potranno, inoltre, commissionare a istituti specializzati indagini di mercato e/o analisi economiche.

Al fine di favorire l'analisi e la pianificazione del lavoro le Parti si impegnano a mettere a fattor comune informazioni utili per favorire l'incontro fra domanda e offerta e migliorare la comprensione dell'evoluzione del mercato (in termini quantitativi e qualitativi) coinvolgendo, ove necessario ai fini di garantire quanto previsto dal successivo Art.5, un Soggetto Terzo e indipendente - non collegato direttamente o indirettamente alle imprese che aderiscono al Contratto Quadro - con il quale realizzare le opportune sinergie, così come meglio declinate al successivo Art.5.

## **Articolo 5**

### **Clausola Antitrust**

Resta inteso che tutte le attività svolte dalle Parti nell'ambito del presente Contratto devono essere esclusivamente volte a favorire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 102, nel pieno rispetto della normativa antitrust nazionale e comunitaria.

In nessun caso, pertanto, le Parti né nell'ambito della pianificazione né direttamente, potranno scambiare informazioni riguardanti le specifiche condizioni economiche di fornitura (in particolare, quantità e prezzi) o condividere altre informazioni di carattere strategico.

Ove necessario per garantire quanto sopra, le informazioni volte a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta e migliorare la comprensione dell'evoluzione del mercato saranno trasmesse, dalle singole Parti a un Soggetto Terzo e indipendente come descritto all'art.4 D) del presente Contratto, che dopo averle aggregate e rese anonime, le metterà a fattor comune in modo tale che le medesime possano essere utilizzate per perseguire esclusivamente gli obiettivi stabiliti dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 102,

A tal fine, il Soggetto Terzo avrà il compito di:

- fornire supporto nella definizione della pianificazione di Campagna in Campagna;
- facilitare il raggiungimento dell'obiettivo della sicurezza di approvvigionamento del prodotto raccogliendo la domanda e la disponibilità di offerta;
- garantire che informazioni di carattere sensibile di cui venga in possesso in ragione del ruolo svolto non siano condivise tra la Parti concorrenti lato domanda e lato offerta, ma vengano sempre messe a fattor comune in forma aggregata e anonima.

## **Articolo 6**

### **Campo di applicazione**

Il presente Contratto si applica nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

## **Articolo 7**

### **Durata**

Il presente Contratto avrà durata fino al 31 Maggio 2022, salvo proroga da definire in forma scritta e di comune accordo tra tutte le Parti.

Le Parti procedono annualmente alla verifica degli obiettivi del presente Contratto per l'eventuale loro revisione in funzione dell'andamento delle coltivazioni e/o dell'andamento del mercato anche ai fini dell'inserimento di nuovi prodotti, e/o dell'andamento della reale produzione energetica.

## **Articolo 8**

### **Contratto-tipo di coltivazione o di fornitura**

In esecuzione del presente Contratto, gli operatori della filiera stipulano "contratti di fornitura o di coltivazione e fornitura", adottando il Contratto-tipo in allegato al presente documento, predisposto dalle Parti nel rispetto degli obblighi previsti dal Decreto legislativo 27 maggio 2005 n.102.

Il contratto di fornitura o di coltivazione e fornitura deve espressamente rispettare i contenuti del presente Contratto e quanto disposto dagli articoli 12 e 13 del D.Lgs 102/2005.

## **Articolo 9**

### **Obblighi delle Parti**

Le Parti sono tenute al rispetto delle obbligazioni loro riservate dagli articoli 12 e 13 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 102 e della normativa vigente.

Dovranno inoltre essere rispettate le procedure per la tracciabilità del materiale come disposte dal DM 2 marzo 2010.

Alle controversie relative alle fattispecie previste ai commi precedenti si applica quanto previsto al successivo Art.16 del presente Contratto.

## **Articolo 10**

### **Criteri per la definizione dei parametri economici**

La determinazione del prezzo avverrà al momento della stipula dei singoli contratti di fornitura, sulla base delle negoziazioni individuali delle Parti prendendo a riferimento il peso della biomassa eventualmente correlato al Potere Calorifico del biocombustibile. I valori economici saranno determinati anche in funzione di parametri chimici, fisici e dimensionali.

Il prodotto dovrà sempre fare riferimento alle tipologie previste dal DM 02/03/2010.

## **Articolo 11**

### **Riconoscimento delle cause di forza maggiore**

Le Parti non saranno responsabili per inadempimenti agli obblighi previsti dal presente Contratto e dai contratti di fornitura dovuti ad eventi di forza maggiore.

La Parte interessata dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento e rimuovere, nel più breve tempo possibile, l'impedimento.

L'impossibilità ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata forza maggiore.

La Parte interessata sarà tenuta a notificare tempestivamente all'altra Parte:

- il verificarsi dell'evento, dando una chiara indicazione della natura dell'evento stesso ed indicando, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo necessario per porvi rimedio;
- lo sviluppo dell'evento;
- l'intervenuta cessazione dell'evento di forza maggiore.

Nel caso in cui l'evento di forza maggiore perdurasse oltre il periodo di 120 giorni le Parti potranno risolvere il presente Contratto previa comunicazione scritta da inviare alla parte interessata.

Ai sensi del presente Contratto si intendono eventi di forza maggiore tutti gli eventi che siano al di fuori del controllo della parte interessata che agisca o abbia agito come operatore ragionevole e prudente e che impediscono alla parte interessata di adempiere ad una parte o a tutte le obbligazioni previste a suo carico dal presente Contratto e dai contratti di coltivazione/fornitura, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: guerre o atti terroristici, anche se non dichiarati o disordini pubblici, insurrezioni, ribellioni, sabotaggi o dimostrazioni violente o esplosioni, incendi, calamità naturali, alluvioni, pestilenze, o scioperi, serrate o altre azioni industriali, leggi, regolamenti, decreti, sentenze, ordinanze, ordini di Pubbliche Autorità, procedure concorsuali o procedimenti giudiziari o in genere qualunque evento straordinario non imputabile alle Parti che impediscano o causino ritardi nell'adempimento, ovvero da parte di una delle Parti, delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto e dei contratti di fornitura.

## **Articolo 12**

### **Sanzioni ed indennizzi**

In presenza di contratti di coltivazione e/o fornitura in applicazione del presente Contratto, a carico delle parti contraenti degli stessi si prevedono le seguenti indennità:

- a. per mancato rispetto dei termini di pagamento è prevista la corresponsione di un interesse pari al tasso di sconto ufficiale, per il periodo di mora;
- b. tutte le Parti concordano che il contratto è in ogni caso rispettato se non perviene una comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo fax, da una delle parti, per l'eventuale contestazione entro dieci giorni successivi da quello del termine di pagamento (violazione lettera a.). Le cause di forza maggiore devono essere comunicate alla controparte, entro dieci giorni lavorativi dal loro verificarsi.

## **Articolo 13**

### **Clausola sospensiva, modifiche e/o integrazioni**

Il presente Contratto Quadro si intende efficace per le Parti decorso il termine di notifica e riscontro del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali così come previsto all'Art.18. La validità del presente Contratto si intende sospesa qualora il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali formuli osservazioni e/o richieste di integrazioni e/o richieste di modifica nei termini previsti dal successivo Art.18.

In conformità alle finalità del presente istituto il Contratto si intende aperto alla successiva adesione di altri operatori, diversi dalle Parti firmatarie, sia lato offerta che lato domanda.

Tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Contratto, anche a seguito del recepimento di aggiornamenti del quadro di riferimento normativo, dovranno essere concordate e approvate per iscritto dalle Parti.

## **Articolo 14**

### **Cause di risoluzione del Contratto**

Ai sensi di quanto previsto dell'articolo 11 D.lgs. 27 maggio 2005 n. 102, il mancato rispetto di una delle condizioni espresse nel presente Contratto, in quanto ritenute tutte violazioni di grave importanza, possono costituire motivo di risoluzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, con conseguente diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1454 codice civile, la Parte adempiente dovrà intimare per iscritto alla Parte inadempiente di adempiere entro un congruo termine ai propri obblighi contrattuali, con preciso avvertimento che decorso inutilmente detto termine senza giustificate motivazioni il Contratto si intenderà risolto.

Le Parti convengono che le condizioni espresse nel presente Contratto, le relative sanzioni ed il presente articolo si applicano anche ai singoli contratti di fornitura stipulati ai sensi del medesimo Contratto.

La risoluzione in ogni caso non pregiudicherà i diritti spettanti a ciascuna delle Parti già maturati alla data della risoluzione.

## **Articolo 15**

### **Tutela dei dati personali**

Ai sensi e per effetti del Decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., tutte le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del presente Contratto.

Tutte le Parti garantiscono reciprocamente che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con la tutela della riservatezza e dei diritti delle medesime. I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati, comunque nel rispetto degli obblighi di conservazione documentale previsti dalle norme vigenti.

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- le società di informatica della cui collaborazione le parti si avvalgono;
- gli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- gli organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di legge;
- le società che gestiscono servizi postali informatizzati o che forniscono alle parti altri servizi collaterali;
- i consulenti legali, tributari e finanziari di tutte le Parti.

Tutte le parti hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo n 196/2003 e s.m.i..

## **Articolo 16**

### **Arbitrato**

Tutte le Parti convengono di risolvere qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto mediante arbitrato rituale di diritto che verrà affidato ad un collegio di arbitri. Ciascuna parte designerà un arbitro: l'attore nella richiesta di arbitrato e il convenuto nei modi e termini stabiliti dall'articolo 810, 1° comma, codice procedura civile.

Se le Parti coinvolte nella controversia sono pari, gli arbitri così nominati dovranno a loro volta nominare un ulteriore arbitro che agirà in veste di Presidente del collegio arbitrale. Se le parti sono dispari, gli arbitri così nominati dovranno nominare due ulteriori arbitri, di cui uno con funzioni di Presidente.

Nel caso in cui il convenuto non provveda a designare il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato contenente la nomina dell'arbitro dell'attore, o nel caso in cui gli arbitri nominati dalle parti non si accordino, ai sensi del precedente comma, per la nomina dell'arbitro ovvero degli arbitri, questi ultimi, ovvero comunque l'arbitro non tempestivamente nominato o di cui sia necessaria la sostituzione, saranno nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su istanza di una delle parti.

L'arbitrato si svolgerà a Roma.

Il collegio arbitrale renderà il lodo entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui tutti gli arbitri avranno accettato il loro incarico.

Qualsiasi controversia o vertenza che non possa essere affidata alla competenza arbitrale sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

## **Articolo 17**

### **Modifiche normative**

Qualora, a seguito di modifiche alla normativa vigente ovvero a provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti, si renda necessaria l'integrazione del presente Contratto e/o la sostituzione di una o più clausole dello stesso, le Parti provvederanno a formulare le conseguenti clausole integrative e/o modificative entro il termine di trenta giorni.

In particolare le Parti si danno reciprocamente atto che, ove in conseguenza di sopravvenute modifiche alla normativa vigente e/o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti, il presente Contratto risultasse in tutto od in parte invalido, inefficace o comunque incompatibile con le condizioni obbligatoriamente imposte, provvederanno a negoziare nei tempi indicati un nuovo accordo, definendo nuove condizioni tecnico-economiche sul presupposto dell'equo contemperamento dei reciproci interessi.

Nell'ipotesi in cui le Parti non pervengano ad un accordo entro il termine trenta giorni, ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Contratto tramite comunicazione scritta all'altra Parte, senza oneri, obblighi o responsabilità di alcun tipo.

## **Articolo 18**

### **Comunicazioni al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali**

Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, il presente Contratto Quadro e l'allegato Contratto-tipo sono depositati, a cura delle Parti, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale, entro 30 (trenta) giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle Parti e la conformità degli accordi con la normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, il presente Contratto e Contratto-tipo si intendono efficaci.

Per il monitoraggio delle attività relative all'attuazione del presente Contratto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riceve dalle Parti, annualmente, le comunicazioni relative ai contratti di coltivazione e fornitura stipulati nell'ambito del presente Contratto Quadro (anche attraverso la presentazione delle istanze annuali di tracciabilità), con indicazioni dei primi trasformatori, dei produttori di energia e dei quantitativi di biomassa commercializzata verificando la rispondenza agli obiettivi del presente Contratto Quadro.

All'esito del monitoraggio, tenuto conto degli andamenti del mercato nazionale e dello sviluppo del settore, le Parti possono ridefinire, in aumento, di anno in anno, gli obiettivi in termini di ettari coltivati o biomassa commercializzata, nel rispetto delle finalità del presente Contratto.

Letto, confermato e sottoscritto

<b>Nominativo contraente</b>	<b>Firmatario</b>	<b>Firma</b>
<b>Trasporti Zuddas Srls</b>	Sanna Tiziana	
<b>Duferco Biomasse Srl</b>	Allasia Alberto	
<b>Massoni P&amp;M Srl</b>	Massoni Paolo Pompeo	

**Enel Produzione Spa**

Giuseppe Deodati

Responsabile Fuels Italy

## Allegato

### Contratto-tipo di coltivazione e/o fornitura

Ai sensi del Contratto Quadro per l'approvvigionamento di biomasse afferenti alle tipologie di cui al D.M. 2 marzo 2010 finalizzate alla trasformazione energetica in energia elettrica, intercorrente tra \_\_\_\_\_ sottoscritto dalle Parti in data \_\_\_\_\_ (il "Contratto Quadro")

**Venditore – Produttore:** indicare l'anagrafica del produttore di biomassa e le informazioni minime indicate nel DM 2 marzo 2010 e finalizzate a garantire la tracciabilità del materiale;

**Acquirente: \***

**Collettore\*:**

**Trasformatore\*:**

**Prodotto:** specificare la tipologia di prodotto ai sensi del DM 2 marzo 2010

**Durata:** deve essere indicata la durata del contratto

**Quantitativo di prodotto:** espresso come tonnellate/anno o come tonnellate/ettaro

**Prezzo\*:**

**Luogo e modalità di resa del prodotto\*:**

**Penali\*:**

**Tracciabilità:** è fatto obbligo al venditore di consegnare all'acquirente tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente in materia di tracciabilità.

**Qualità del prodotto:** il prodotto deve essere classificabile come biomassa sottoposta a sole lavorazioni meccaniche. Il prodotto deve presentarsi privo di impurità. E' previsto il controllo della qualità del prodotto e dell'umidità e/o potere calorifico.

**Condizioni generali:** al presente Contratto si applicano tutte le previsioni del Contratto Quadro e di tutti gli eventuali addendum contrattuali.

Le condizioni del Contratto Quadro si applicano, ai sensi dell'art.13 del D.lgs 102/2005 anche nei confronti dei produttori non firmatari del suddetto Contratto Quadro.

**Sanzioni:** il mancato rispetto delle condizioni espresse nel Contratto Quadro, in quanto violazione di grave importanza, determina l'applicazione degli articoli 1453 e 1455 del codice civile e determina il diritto al risarcimento di eventuali danni.

**Recesso:** ai sensi dell'art. 12 del D.l.gs 102/2005 ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto mediante preavviso di un anno e dopo che sia trascorsa almeno una Campagna completa di consegne.

(\* ) *Elemento da definire in sede di stipula dei singoli contratti di coltivazione e/o fornitura*

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto tipo si rinvia al contratto di fornitura sottoscritto dalle parti in data \_\_\_\_\_

Letto, confermato, sottoscritto

<b>Nominativo contraente</b>	<b>Firmatario</b>	<b>Firma</b>
<b>Trasporti Zuddas Srls</b>	Sanna Tiziana	
<b>Duferco Biomasse Srl</b>	Allasia Alberto	
<b>Massoni P&amp;M Srl</b>	Massoni Paolo Pompeo	

**Enel Produzione Spa**

Giuseppe Deodati

Responsabile Fuels Italy